



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Trieste**

Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – 34100 Trieste – tel. 040/676611 – fax 040/676665
E-Mail trieste@guardiacostiera.it - Sito web www.trieste.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 12/16

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI TRIESTE.-

Il Capitano di Vascello (CP) Capo del Compartimento Marittimo, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

VISTA: la Circolare 13961 del 18.12.2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i porti avente ad oggetto: Procedimento per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio (art. 101 del Codice della Navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1 bis, della L. 84/94);

VISTO: Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17.02.2015, trasmesso con Dp. M. INF./PORTI/N° 1760 in pari data, con il quale viene approvato il nuovo Regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di Trieste, nel testo predisposto in data 10.02.2015 dal Capo del Compartimento Marittimo di Trieste;

CONSIDERATO che la Circolare sopracitata dispone che il Regolamento per il servizio di rimorchio deve essere reso esecutivo con Ordinanza dalla data di immissione in servizio del concessionario selezionato con la procedura prescritta;

VISTA: la nota della Corte dei Conti Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0001771 datata 28.04.2016 con la quale viene restituita alla scrivente la concessione n. 01/2016 per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste con l'apposizione del visto di legittimità;

VISTO: l'art. 102 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

In data odierna entra in vigore l'annesso "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Trieste", nel testo predisposto in data 10.02.2015, ed in pari data sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto con esso.

Trieste, 29.04.2016

p. IL COMANDANTE
Capitano di vascello (CP)
Luca SANCILIO t.a.
Capitano di Vascello (CP)
Natale SERRANO



**CAPITANERIA DI PORTO
TRIESTE**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO
MANOVRA DELLE NAVI**

Articolo 1 - (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste, ai sensi dell'articolo 102 Cod. Nav..

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del Capo del Compartimento marittimo di atto di concessione in esclusiva nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio.

L'obbligatorietà del servizio, qualora disposta, è disciplinata con apposita Ordinanza del capo del Circondario Marittimo ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 84/94.

Articolo 2 - (Ambito spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di Trieste, come individuati da specifica Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Trieste.

Articolo 3 - (Mezzi adibiti al servizio)

Il servizio di rimorchio e manovra nel porto di Trieste deve essere assicurato da:

N. 5 rimorchiatori in servizio di prima linea;

N. 2 rimorchiatori in servizio di seconda linea, necessari a garantire la continuità nell'offerta del servizio quando alcune delle prime linee siano momentaneamente inutilizzabili (esigenze di manutenzione, riparazione, riclassifica, ecc.). I rimorchiatori di seconda linea sono inoltre utilizzati, all'occorrenza, per fronteggiare imprevisti picchi di domanda e situazioni di emergenza.

La disponibilità al servizio dei rimorchiatori di prima linea è H24, senza alcuna interruzione del servizio, per l'intero anno solare.

Il servizio di guardia è assicurato da 4 (quattro) rimorchiatori, H24, senza alcuna interruzione del servizio e sempre pronti a muovere all'ordine. I medesimi potranno essere impiegati, al di fuori delle situazioni di emergenza, per il servizio di rimorchio manovra nel porto e nella rada di Trieste. Il quinto rimorchiatore di prima linea dovrà essere reso disponibile e pronto a muovere entro un'ora dalla chiamata.

I rimorchiatori di seconda linea, per le esigenze derivanti da picchi di traffico e situazioni di emergenza, dovranno essere resi disponibili nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le necessità di armamento degli stessi.

I mezzi adibiti al servizio di rimorchio stazioneranno gli ormeggi all'uopo individuati congiuntamente con l'Autorità Portuale di Trieste.

I rimorchiatori non potranno essere distolti dal servizio, né sostituiti senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima. Qualora si verificasse un' avaria ad una delle unità in concessione, la medesima dovrà essere comunicata con immediatezza all'Autorità marittima.

Articolo 4 - (Condizioni e modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio deve essere richiesto direttamente dall'utenza al concessionario, con congruo anticipo, al fine di consentire allo stesso la regolare erogazione del servizio richiesto. Tale richiesta deve essere comunicata via posta elettronica anche agli indirizzi istituzionali della competente Autorità Marittima (tecnica.cptrieste@mit.gov.it), che espleta la vigilanza sull'effettivo impiego delle unità nell'ambito della concessione rilasciata.

Il concessionario deve provvedere alla nomina del Dirigente preposto al servizio, e dell'eventuale sostituto, i quali devono essere sempre prontamente rintracciabili. Le generalità del Dirigente preposto al servizio, e del suo eventuale sostituto, comprensive dei dettagli di contatto devono essere fornite all'Autorità Marittima.

Il Dirigente preposto al servizio, ed il suo sostituto in caso di assenza del primo, è tenuto ad adempiere agli ordini dell'Autorità marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori.

Articolo 5 - (Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate dal capo del compartimento marittimo ai sensi dell'art. 101 Cod.Nav. applicando i criteri e i meccanismi stabiliti nelle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 – bis della Legge 84/94.

Articolo 6 - (Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del codice della navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità marittima in caso di avverse condizioni meteo marine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale.

Articolo 7 – (Decadenza della concessione)

Il Capo del Compartimento marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente a verifica dell'organizzazione del servizio effettuata ai sensi del punto 3.6 sezione I della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti con la dotazione in concessione ma fuori dall'esercizio della concessione e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza l'Autorità marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

Articolo 8 – (Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione.



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
Capitano di Vascello (CP)
Goffredo BON

